



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex d.lg. 231/2001
Vegapol S.r.l.



Approvato dall'amministratore unico con decisione del 20/10/2022. Si allega di seguito un estratto grafico del verbale:

Il giorno 20 OTTOBRE 2022 alle ore 18,00 nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata denominata "Vegapol", il Dott. Vincenzo Forina

VISTA

- La normativa vigente in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lg. 231/2001 ed eventuali evoluzioni.
- La necessità della società di dotarsi di un Modello Organizzativo e di un Codice Etico, così come disposto dal d.lg. 231/2001.
- La necessità di nominare un Organismo di Vigilanza così come disposto dal d.lg. 231/2001.

DELIBERA

1. Di adottare il Modello Organizzativo e il Codice Etico che si allegano alla presente delibera.
2. Di nominare un Organismo di Vigilanza monocratico, formato da un professionista terzo caratterizzato da una precipua formazione professionale individuato nella persona dell'Avv. Gaetano Pontrelli.
3. Di informare tutte le risorse umane impiegate, nonché gli organi di controllo e i soci della società dell'approvazione e dell'adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico ivi allegati.

Canosa di Puglia, il giorno 20-10-2022.

VEGAPOL S.r.l.
Sicurezza e Investigazioni
Amministratore Unico
Dott. Cav. Vincenzo Forina





Sommario

ABBREVIAZIONI	8
LA SOCIETÀ	10
L'azienda	10
Governance della VEGAPOL.....	11
Il personale e l'organigramma	11
Il CCNL applicato	11
PARTE GENERALE	12
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	12
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	12
I destinatari	13
Responsabilità dell'Ente: gli autori del reato.....	13
I criteri di imputazione soggettiva	14
I reati per i quali il decreto 231/2001 prevede l'assoggettabilità della persona giuridica.....	14
Le sanzioni.....	15
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	16
Che cosa è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	16
Struttura	16
Codice Etico	16
Organismo di Vigilanza.....	16
Regolamento ODV	17
Flussi Informativi	17
Disposizioni disciplinari	17
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VEGAPOL	18
Finalità della VEGAPOL.....	18
Obbiettivi del Modello adottato da VEGAPOL.....	18
Verifiche periodiche del funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali.....	18
Presidio delle attività a rischio	19
Il sistema delle procedure e delle attività di controllo.....	19
Censure.....	20
Destinatari	20
Attività a rischio	20
Gestione del flusso informativo	22
Le misure sanzionatorie	23
Le misure nei confronti delle risorse umane dipendenti.....	23



Le misure nei confronti delle figure apicali.....	23
Le misure nei confronti dei componenti dell'ODV.....	23
Le misure nei confronti dei c.d. business partner.....	24
PARTE SPECIALE.....	25
REATI DEL DECRETO.....	25
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	25
<i>Definizioni.....</i>	25
Art. 24.....	25
Art. 25.....	29
Art. 25-decies.....	31
Aree a rischio nei rapporti con la P.A.....	32
Principi generali di comportamento nei rapporti con la P.A.	32
DIVIETI nei rapporti con la P.A.	33
FLUSSI INFORMATIVI nei rapporti con la P.A.....	33
REATI SOCIETARI E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	34
Art. 25 ter.....	34
Art. 25 bis 1.....	39
Aree a rischio nei reati societari e contro l'industria e il commercio.....	40
Principi generali di comportamento nella gestione amministrativa generica.....	41
DIVIETI nella gestione amministrativa generica.....	41
FLUSSI INFORMATIVI nella gestione amministrativa generica.....	42
REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	43
Art. 25 ter.....	43
Aree a rischio nei reati in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	45
Principi generali di comportamento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	46
Le figure incaricate.....	47
REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	50
Art. 25-duodecies.....	50
Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale.....	51
DOVERI nella selezione, assunzione e gestione del personale.....	51
DIVIETI nella selezione, assunzione e gestione del personale.....	51
FLUSSI INFORMATIVI nella selezione, assunzione e gestione del personale.....	51
REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	52
Art. 25 terdecies.....	52
Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale.....	53
DIVIETI nella selezione, assunzione e gestione del personale.....	53



FLUSSI INFORMATIVI nella assunzione e gestione del personale	53
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	54
Art. 25-octies	54
Aree a rischio nei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	56
Principi generali di comportamento nella gestione amministrativo-fiscale-contabile	57
DOVERI nella gestione amministrativo-fiscale-contabile	57
DIVIETI nella gestione amministrativo-fiscale-contabile.....	57
Ruoli dell'ODV nella gestione amministrativo-fiscale-contabile.....	57
REATI TRIBUTARI.....	58
Art. 25-quinquiesdecies.....	58
Aree a rischio nei reati tributari	61
Principi generali di comportamento nella gestione fiscale.....	61
DIVIETI nella gestione amministrativo-fiscale-contabile.....	61
Ruoli dell'ODV nella gestione amministrativo-fiscale-contabile.....	61
REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	63
Art. 24-ter.	63
Aree a rischio nei delitti di criminalità organizzata	64
Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale.....	65
FLUSSI INFORMATIVI	65
DELITTI INFORMATICI	66
Art. 24-bis.	66
Aree a rischio nei delitti informatici	68
Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale.....	69





ABBREVIAZIONI

AMMINISTRATORE UNICO → AMMINISTRATORE
DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 → Decreto o 231
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO → Modello
VEGAPOL S.r.l. → LA SOCIETÀ O L'IMPRESA O L'AZIENDA
DECRETO LEGISLATIVO → D.L.G.
DECRETO LEGGE → D.L.
LEGGE → L.
COSTITUZIONE → COST.
CODICE CIVILE → C.C.
CODICE PENALE → C.P.
ARTICOLO → ART.
COMMA → CO.
ORGANISMO DI VIGILANZA → ODV
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE → RSPP
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO → CCNL
CAMERA DI COMMERCIO → CCIAA
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.L.G. 81/08 → DVR
MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO → SSL
DATORE DI LAVORO → DDL
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE → RSPP
GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE → ASPP
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA → RLS
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO → APS
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI → API





LA SOCIETÀ

L'azienda

La **VEGAPOL** è una società a responsabilità limitata, costituitasi il 2 giugno 1994.

La società è impegnata nel settore della sicurezza privata e in particolare, così come descritto nel Registro delle imprese della CCIAA di Bari, si occupa di tutti i servizi di vigilanza in generale e in particolare: a) servizi di vigilanza comprendenti: esercizio di tutti i servizi di sicurezza privata, in conformità alle leggi vigenti e in particolare servizi di vigilanza, custodia, scorta e trasporto valori, tele-soccorso medico, video vigilanza, vigilanza satellitare di beni mobili ed immobili di enti e privati, custodia valori in caveaux e/o cassette di sicurezza, sorveglianze rurali, portuali e aeroportuali, gestione di sale posta, gestione automatica del contante, vigilanza remoto h.24, vigile virtuale, unità cinofile, gestione allarmi, video sorveglianza; b) servizi fiduciari comprendenti: accoglienza, portierato (anche in ambito scolastico), reception, guardiania non armata, assistenza alla clientela, apparati radiogeni; c) servizi tecnologici comprendenti: consulenze per soluzioni informatiche e di sicurezza, sviluppo hardware e software, *disaster recovery*, sicurezza di reti e sistemi informatici, consulenza specializzata in analisi del rischio. d) servizi investigativi comprendenti: investigazioni private, consulenze, indagini difensive, bonifiche ambientali, supporto privacy, tutela del marchio. Potrà inoltre esercitare: e) installazione, compravendita, nolo e/o comodato di beni strumentali alla prestazione dei servizi succitati; autotrasporto di merci per conto terzi; consulenza, progettazione di sistemi di sicurezza in genere anche con forniture dei materiali occorrenti. la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società aventi oggetto analogo o simile al proprio. La società potrà, infine, compiere qualsiasi operazione mobiliare e immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria che sarà ritenuta dall'organo amministrativo necessaria e utile al conseguimento degli scopi sociali.




Governance della VEGAPOL

Vegapol è guidata da un amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il personale e l'organigramma

Attualmente la società ha in forza circa 70 risorse umane divise in “amministrativi e operativi”, organizzate come di seguito.



Il CCNL applicato

Vegapol applica il CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari (validità dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2015), perennemente in fase di rinnovo ed il CIP Contratto Integrativo Provinciale di Bari e BAT firmato il 16.10.2017 tra le tre Rappresentanze Sindacali più importanti.



PARTE GENERALE

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, con l'intento di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Con tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche con determinati ruoli e/o caratteristiche. Le origini di tale disciplina si ritrovano nella situazione di rischio attribuibile alla relazione che intercorre tra l'Ente e le persone fisiche che gestiscono o controllano l'attività dell'Ente stesso.

L'art. 1 co. 1 d.lg. 231/2001 stabilisce, infatti, che *«il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato»*.

La responsabilità amministrativa degli Enti in dipendenza dal reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio si riduce all'imputazione all'ente di tale reato, per la precisione, del fatto costituente reato: infatti, tale responsabilità sussiste anche quando l'autore non è stato individuato o non è imputabile.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 27, co. 1, Cost.: *«la responsabilità penale è personale»*, sicché definire come penale la responsabilità da reato degli enti avrebbe potuto creare non pochi problemi di approvazione del testo del Decreto, per contrasto con norme costituzionali. Senonché, il legislatore italiano ha superato tale problema attraverso l'individuazione della c.d. colpa dell'organizzazione basata sul difetto organizzativo ovvero sulla mancata adozione o attuazione dei modelli organizzativi, adeguandosi all'interpretazione dell'art. 27 co. 1 cost. della responsabilità per colpa fatta propria dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. nn. 364/1988 e 1085/1988).

Si tratta, dunque, di una responsabilità "autonoma" che potrà essere esclusa qualora l'Ente, in conformità alle norme prescritte dal Decreto, si sia dotato di un **Modello di organizzazione, gestione e controllo**, di un **Organismo di vigilanza** e, in generale, di un sistema idoneo a prevenire la commissione di reati.



I destinatari

Nello specifico, l'art. 1 co. 2, d.lg. 231/2001 stabilisce che le disposizioni ivi presenti si applicano agli enti forniti di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre il comma 3 stabilisce che esse non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Responsabilità dell'Ente: gli autori del reato

L'art. 5 d.lg. 231/2001 individua i casi di responsabilità dell'Ente che sussiste quando il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) Da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "soggetti apicali");
- b) Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. "soggetti sottoposti").

L'ente, al contrario, non è responsabile per i reati commessi da tali soggetti quando costoro abbiano agito nell'interesse e/o a vantaggio esclusivo proprio o di terzi.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che il criterio dell'interesse «*esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo*», mentre il criterio del vantaggio racchiude «*una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito*» (Cass. Pen. S.U., sent. n. 38343 del 18.09.2014, anche nota come sentenza Thyssenkrupp). Si precisa che entrambi i criteri devono essere valutati in senso ampio: non devono essere riferiti esclusivamente a vantaggi o interessi di natura patrimoniale, ma interpretati e valutati come utilità di varia natura.

Tra i soggetti apicali, a prescindere dall'eventuale nomina formale, rientrano tutti coloro che svolgono mansioni o funzioni tipiche di chi amministra o gestisce l'ente, restando invece esclusi coloro i quali esercitano funzioni di controllo assimilabile a quella svolta dai sindaci.

Tra i soggetti sottoposti rientrano quelli soggetti alla direzione e coordinamento di un soggetto apicale, non rilevando necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: fornitori, consulenti, collaboratori esterni etc.



I criteri di imputazione soggettiva

Gli articoli 6 e 7 del d.lg. 231/2001 contengono specifiche forme di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente in ordine ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso da soggetti apicali o sottoposti. Al riguardo assume una funzione essenziale l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che, se efficacemente adottato, esonera l'ente da ogni conseguenza di tipo penale.

In ogni caso, è prevista la confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato commesso.

I reati per i quali il decreto 231/2001 prevede l'assoggettività della persona giuridica

In primis, è d'uopo considerare come i reati per i quali il decreto prevede la responsabilità amministrativa degli enti costituiscono un *numerus clausus*, ossia, un elenco tassativamente previsto dalla legge.

In seconda battuta, è particolarmente rilevante tenere nella massima considerazione la circostanza che tale elenco è puntualmente aggiornato dal legislatore, sicché, **è di primaria importanza l'aggiornamento costante di tutte le misure volte a tutelare la società.**

Infatti, inizialmente le fattispecie previste erano piuttosto limitate e basate sull'elemento soggettivo del dolo, mentre, una serie di interventi normativi hanno ormai esteso l'ambito di applicazione a un numero di c.d. reati presupposto piuttosto elevato.

Il d.lg. 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020) ha esteso il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente, richiamando fattispecie di diritto penale tributario, ma anche reati in danno alla PA e viene prevista la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando.

Si tratta dell'evoluzione di un percorso intrapreso in ambito europeo attraverso l'adozione della c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371) per la «*lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*», con cui l'UE ha demandato ai singoli Stati membri l'adozione di misure atte a contrastare le c.d. gravi frodi IVA, ossia quelle condotte contraddistinte da frodolenza e transnazionalità tali da recare un danno agli interessi finanziari dell'Unione per non meno di 10 milioni di euro.

Infine, il d.lg. 184/2021 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e con la sua entrata in vigore il 14 dicembre 2021 ha comportato sia modifiche al codice penale che l'introduzione del nuovo articolo 25-*octies*.1 nel d.lg. 231/01.



Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del decreto, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

A loro volta, le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Non esiste distinzione, a livello edittale, tra sanzioni applicabili ai soggetti apicali e sanzioni applicabili ai sottoposti.

Il criterio di applicazione delle sanzioni pecuniarie è decisamente innovativo. L'art. 10 co. 2 del decreto stabilisce infatti che *«La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille»*. È così garantita un'applicazione della pena rapportata non solo alla gravità del reato e all'intensità dell'elemento soggettivo, ma anche alle dimensioni dell'ente e all'esistenza di eventuali condotte riparatorie. La sanzione pecuniaria appare, dunque, personalizzata rispetto all'ente cui viene inflitta, anche in considerazione del fatto che non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

La legge stabilisce, altresì, che l'importo di ciascuna quota non può essere inferiore a € 258,00 e non può essere superiore a € 1.549,00.

Il criterio applicativo delle sanzioni interdittive si basa sulla gravità del fatto, sul grado di responsabilità dell'ente e sull'attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Esse si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle condizioni indicate dall'art. 13, ovvero nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, nonché in caso di reiterazione del reato.

La durata delle sanzioni interdittive varia, sino alla possibilità di un'applicazione in via definitiva di alcune di esse al ricorrere di determinate condizioni (cfr. art. 16 d.lg 231/2001), es. in caso di recidiva.



IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Che cosa è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello organizzativo consiste in un insieme di regole funzionali alla gestione di attività sensibili al fine di minimizzare il rischio di commissione di reati da parte sia dei soggetti apicali sia dei soggetti sottoposti.

Pertanto, l'Ente avrà l'onere di dimostrare **l'adozione e l'attuazione efficace** del Modello organizzativo in grado di prevenire i reati presupposto, circoscrivendo così la responsabilità in capo alla persona fisica che ha agito.

Il Modello per essere efficace deve:

- a) Individuare le attività di rischio dell'ente ("mappatura del rischio" o "*risk assessment*");
- b) Prevedere protocolli idonei a programmare il processo decisionale in relazione ai rischi individuati ("*risk management*");
- c) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (effettività dei **flussi informativi**);
- d) Introdurre **sanzioni disciplinari** in caso di mancato rispetto delle direttive previste nel Modello.

Ulteriore requisito di idoneità del Modello è la predisposizione di uno o più canali che permettano di rilevare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (c.d. *whistleblowing*). Tali canali devono garantire la riservatezza e la confidenzialità dell'informazione nonché della identità del segnalante, il quale dovrà altresì essere tutelato da eventuali possibili ritorsioni.

Struttura

Il modello è composto da una "Parte Generale" e una "Parte Speciale" composta da "Protocolli" e "Procedure".

Codice Etico

Il Codice Etico è approvato dall'amministratore unico definisce e contiene i principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Organismo di Vigilanza



L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento del Modello organizzativo, analizzandone l'applicazione e verificandone il corretto funzionamento.

VEGAPOL ha deciso di affidare il ruolo dell'ODV a componenti che siano autonomi, indipendenti e terzi rispetto ai soggetti sui quali è necessario vigilare, sicché, la composizione dell'ODV è del tutto priva di conflitti di interesse.

Regolamento ODV

Il funzionamento è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'ODV e approvato dall'amministratore unico e prevede espressamente le modalità di nomina, di cessazione e di sostituzione dei membri dell'Organismo; le modalità di riunione e di deliberazione del collegio e le funzioni, i poteri e i doveri dell'ODV.

Flussi Informativi

I flussi informativi contengono specifiche e dettagliate informazioni necessarie al monitoraggio del rischio di commissione di reati rilevanti.

Disposizioni disciplinari

Le disposizioni disciplinari sono misure idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.



IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VEGAPOL

Finalità della VEGAPOL

La società VEGAPOL ha l'esigenza di assicurare che le attività aziendali siano orientate ai principi di trasparenza e di correttezza, a tutela delle risorse umane impegnate, del patrimonio e dell'immagine societaria e per prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e *partner*, che potrebbero arrecare danni alla società e a terzi, oltre a mettere in discussione la prosecuzione aziendale.

Per tali motivi, l'amministratore unico il Dott. Vincenzo Forina ha avviato un procedimento volto ad analizzare i propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, per verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal d.lg. 231/2001.

Obiettivi del Modello adottato da VEGAPOL

In virtù delle finalità anzi dette, la VEGAPOL, *in primis*, ha inteso adottare un Modello per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- **VIETARE** comportamenti che rischiano di integrare le fattispecie di reato.
- **DIFFONDERE** in tutte le risorse umane impiegate la consapevolezza che dalla violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie anche a carico della VEGAPOL.
- **MONITORARE** la corretta attuazione di un sistema comportamentale.
- **PREVENIRE** e **CONTRASTARE** tempestivamente la commissione di comportamenti che rischiano di integrare le fattispecie di reato.

Verifiche periodiche del funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali

Il corretto funzionamento del modello deve essere sempre verificato su impulso dell'ODV, secondo le modalità che lo stesso ha stabilito attraverso:

AUDIT: verifica delle principali attività di controllo rispetto ai processi sensibili per la valutazione del rischio di commissione di reati *ex* 231 e identificazione di azioni tese alla mitigazione del rischio.

VERIFICA SUL FUNZIONAMENTO: ricognizione delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese dall'ODV.

All'uopo il l'Amministratore VEGAPOL definirà il Piano di Audit annuale delle verifiche ai fini 231/2001.



Presidio delle attività a rischio

Il Modello prevede un sistema di controllo interno volto a ridurre il rischio a un “livello accettabile” attraverso la progettazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire.

Le componenti del sistema di controllo operativo di VEGAPOL sono costituite come segue.

Struttura e sistema organizzativo di VEGAPOL

È formalizzata l’attribuzione delle responsabilità mediante l’organigramma e la descrizione delle attività svolte dalle risorse umane coinvolte per:

- Prevedere una adeguata ripartizione dei compiti
- Consentire una corretta distribuzione delle responsabilità
- Evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino le attività critiche in capo a un unico soggetto.

Controllo di gestione dei flussi finanziari

VEGAPOL ha predisposto un sistema di gestione che ha l’obiettivo di tracciare i flussi finanziari, sicché, tutte le operazioni sono richieste, autorizzate, effettuate e verificate a seconda dei livelli autorizzativi.

Protocolli di sicurezza

VEGAPOL è dotata di protocolli per la protezione con riferimento ai dati e ai beni aziendali

Protocollo di monitoraggio

Grazie al protocollo di monitoraggio VEGAPOL è in grado di segnalare tempestivamente situazioni di criticità.

Protocollo di prevenzione della corruzione

Attraverso questo protocollo VEGAPOL prescrive i comportamenti da adottare nei processi sensibili rispetto ai reati di corruzione con riferimento specifico ai rapporti con la pubblica amministrazione.

Il sistema delle procedure e delle attività di controllo



Al fine di raggiungere gli anzi descritti obiettivi, il Modello definisce un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo da intendersi sia preventivo che successivo, per ridurre il rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione e l'indicazione di:

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI

È, inoltre, prevista la proceduralizzazione delle stesse.

Censure

Elemento sostanziale del presente Modello è la previsione di censurare ogni comportamento illecito attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari in caso di violazioni.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

Destinatari

Le regole contenute nel Modello, oltre ad applicarsi ai **TITOLARI DI CARICHE FORMALI** del collegio sindacale, sono altresì applicate alle seguenti categorie di persone fisiche:

- **RESPONSABILI** di specifiche Unità Organizzative.
- **LAVORATORI SUBORDINATI** di tutte le categorie contrattualizzate.
- **MANDATARI** della società a qualsivoglia titolo.

Attività a rischio

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto, VEGAPOL ha eseguito una analisi attenta e completa della struttura organizzativa per verificare la corrispondenza dei processi comportamentali e delle procedure già in essere con le finalità previste dal Decreto e si è provveduto, quando necessario, ad adeguare gli stessi, anche al fine di individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.

Reati delle aree a rischio

La mappatura di tali attività ha rilevato che la VEGAPOL presenta aree a rischio per i seguenti reati:

Ex art. 24



Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Ex art. 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Ex art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

Ex art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Ex art. 25-bis

Delitti contro l'industria e il commercio

Ex art. 25-ter

Reati societari

Ex art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Ex art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ex art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Ex art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Ex art. 25-terdecies

Razzismo e xenofobia

Ex art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari

Aree dell'attività aziendale

È stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto nelle seguenti aree di gestione:

- Rapporti con **ENTI PUBBLICI**.
- Rapporti con le **RISORSE UMANE**.
- **ADEMPIMENTI** societari.
- Rapporti con i **FORNITORI**.
- **MANUTENZIONE** dei beni aziendali.



- Adempimenti in merito alla **SICUREZZA DEL LAVORO** ex d.lg. 81/2008.

Processi d'ambito funzionali/strumentali

Sono stati, inoltre, individuati i processi nel cui ambito potrebbero crearsi le condizioni per la commissione delle fattispecie di reato:

- **ACQUISTI** di beni, servizi e consulenze.
- **RAPPORTI** con la Pubblica Amministrazione.
- Gestione dei **FLUSSI MONETARI** e finanziari.
- Selezione, assunzione e gestione del **PERSONALE**.
- Gestione delle spese di **RAPPRESENTANZA**.
- Gestione **SPONSORIZZAZIONI**.
- Gestione della **SICUREZZA** sui luoghi di lavoro.

Gestione del flusso informativo

Il Modello deve soddisfare l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'ODV riguardanti tutte le informazioni e i documenti necessari.

Di conseguenza, sono stati inseriti processi informativi a carico degli organi sociali e del personale di VEGAPOL che devono informare l'ODV circa i comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni o delle fattispecie di reato.

Assumono particolare rilevanza le informazioni con riferimento a:

- Formazione.
- Ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti competenti nei confronti della VEGAPOL.
- Risultati delle attività di controllo e di audit.
- Qualsiasi provvedimento proveniente da organi di polizia giudiziaria o autorità amministrativa, per ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01.
- Procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello.
- Provvedimenti sanzionatori motivati.
- Modifiche dell'organigramma o del sistema di deleghe e procure.
- Infortuni gravi.

Al fine di rendere maggiormente efficace tale flusso di informazioni e segnalazioni è stato istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato alla comunicazione delle informazioni.



È compito dell'ODV l'analisi delle informazioni e delle segnalazioni pervenutegli, anche in considerazione della circostanza che lo stesso ha il potere di accertamento e di ulteriore indagine, nonché, l'obbligo di custodire, per almeno cinque anni, tutti i documenti e le segnalazioni pervenutegli, fermo restando la **riservatezza** delle informazioni.

Le misure sanzionatorie

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, per l'efficacia del Modello è necessaria la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. È, inoltre, d'uopo considerare che la violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello costituiscono un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionali alla gravità dell'azione o dell'omissione e saranno comminate nel rispetto del principio del contraddittorio.

È compito dell'ODV comunicare al responsabile di riferimento l'avvenuta violazione del Modello, corredandola con la documentazione probatoria ottenuta.

Il responsabile ha l'obbligo di avviare il procedimento sanzionatorio e comminare la relativa sanzione.

Le misure nei confronti delle risorse umane dipendenti

Le sanzioni devono essere comminate nel rispetto delle previsioni contenute nei CCNL applicati da VEGAPOL, ossia, "CCNL per dipendenti da Istituti ed Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari" e rispettare i limiti del potere sanzionatorio *ex* l. n. 300 del 1970.

Il sistema sanzionatorio deve essere reso noto ai destinatari mediante affissione e comunicazione interna.

Le misure nei confronti delle figure apicali

In caso di violazione da parte delle figure apicali delle prescrizioni del Modello, la società deve adottare quanto previsto per legge, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro.

Le misure nei confronti dei componenti dell'ODV



In caso di violazioni del Modello da parte di uno o più componenti dell'ODV, gli altri componenti o l'Amministratore prenderanno gli opportuni provvedimenti, ivi compresa la revoca dell'incarico.

Le misure nei confronti dei c.d. business partner

Qualsivoglia operatore economico che abbia a che fare con la società, ivi compresi consulenti e collaboratori esterni, deve espressamente impegnarsi in sede di contrattualizzazione, al rispetto delle previsioni del Modello di VEGAPOL.

Ogni comportamento in violazione potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite, la risoluzione del rapporto contrattuale, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento.



PARTE SPECIALE

REATI DEL DECRETO

Nella presente PARTE SPECIALE è inserita una breve descrizione dei reati previsti dal decreto che potrebbero **potenzialmente** essere realizzabili viste le attività svolte dalla VEGAPOL. La corretta applicazione delle norme e dei principi inseriti nel Codice Etico e di Comportamento adottato da VEGAPOL sono adatte a coprire il rischio della commissione degli stessi.

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Definizioni

Ai fini del Modello per “**Pubblica Amministrazione**” si intendono tutti i soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per “**funzione pubblica**” si intendono le attività amministrative disciplinate da norme di diritto pubblico.

Per “**pubblico servizio**” si intende un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale *ex art. 358*.

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Art. 640, co. 2, n. 1 *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità c.p. Europee*

Art. 640 bis c.p. *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

Art. 640 ter c.p. *Frode informatica*



Art. 316 bis c.p. *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico*

Art. 316 ter c.p. *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee*

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare».

Queste ipotesi di reato si configurano quando, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e/o dei raggiri che siano in grado da indurre in errore e arrecare un danno di tipo patrimoniale agli enti pubblici.

N.B. è ricompresa in tale definizione anche l'omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero determinato in senso negativo la volontà della Pubblica amministrazione.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque abbia rapporti con la pubblica amministrazione per esempio in occasione di:

- Preparazione documentazione per partecipazione a procedure a evidenza pubblica.

Art. 640, bis c.p.

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

La pena è aggravata se nella fattispecie sono coinvolte erogazioni pubbliche di contributi, finanziamenti, mutui agevolati *et similia*.



Per esempio:

- Agevolazioni statali per l'acquisto di attrezzature.

Art. 316 bis c.p.

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

N.B. Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti e che non siano attualmente destinati alle finalità precipue. Per esempio:

- Finanziamenti ottenuti per la digitalizzazione impiegati in altri cespiti

Art. 316 ter c.p.

*«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o **da un incaricato di un pubblico servizio** con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

Art. 640 ter c.p.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con



altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.»

Si tratta delle ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

N.B. Ai fini del Decreto sono significative solo le ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, quindi, per esempio, assumono senza dubbio rilevanza:

- Le manomissioni ai sistemi informatici di controllo da parte di qualsivoglia P.A.



Art. 25

Concussione e corruzione

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

<i>Art. 318 c.p.</i>	<i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i>
<i>Art. 319 c.p.</i>	<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i>
<i>Art. 321 c.p.</i>	<i>Pene per il corruttore</i>
<i>Art. 322 c.p.</i>	<i>Istigazione alla corruzione</i>

Art. 318 c.p.

«Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni».



Art. 319 c.p.

«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni»

Tali ipotesi di reato si configurano quando un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

Apparentemente non si tratta di reati che possano essere ascrivibili alle risorse umane della VEGAPOL, tuttavia, bisogna prendere in considerazione il combinato disposto degli artt. anzidetti con il combinato disposto degli artt. 321 e 322 c.p.

Art. 321 c.p.

«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità»

Art. 321 c.p.

«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.



La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».

In buona sostanza, non sono previste pene solo per i corrotti ma anche per i corruttori e per chi istighi alla corruzione.

A differenza del peculato (art. 317 c.p.), infatti, nel reato di corruzione sono coinvolti anche coloro che non rivestono cariche pubbliche, ma che tentino di ottenere un vantaggio proprio o per altri, dando o offrendo utilità.

I reati *ex art. 25* del Decreto, dunque, possono essere commessi in una infinità di casi, per esempio:

- Partecipazione a una gara a evidenza pubblica
- Controlli delle autorità

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 377 bis c.p. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

Art. 377 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in



un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.».

Aree a rischio nei rapporti con la P.A.

È piuttosto perspicuo che i reati di truffa ai danni dello Stato, di corruzione *et similia* abbiano come presupposto essenziale l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Dunque, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio

- emissione delle fatture attive
- gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza
- gestione dei beni strumentali \ utilità aziendali
- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
- selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori
- selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati)
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze
- gestione di verifiche, accertamenti, ispezioni, accertamento di imposte, tasse e tributi
- trattativa pubblica e privata con la p.a.
- gestione degli adempimenti in materia di contratti con i comuni, province e regione
- gestione delle assunzioni
- somministrazione di sponsorizzazioni e liberalità
- acquisti di beni, servizi e consulenze
- gestione dei flussi monetari e finanziari
- gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza

Principi generali di comportamento nei rapporti con la P.A.

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili



PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DIVIETI nei rapporti con la P.A.

- × esibire documenti e dati falsi o alterati;
- × omettere l'esibizione di documenti veri o informazioni dovute;
- × comportamenti che anche se non delittuosi o illeciti possano integrare le fattispecie esposte;
- × conflitto di interessi nei confronti di chiunque sia considerato o considerabile un pubblico ufficiale;
- × deroghe ai regolamenti aziendali con riferimento alle attività che comportano rapporti con la P.A.;
- × deroghe ai criteri di massima correttezza e trasparenza con la P.A.;
- × effettuare, promettere o sollecitare elargizioni in denaro o qualsivoglia utilità che ecceda la cortesia a pubblici funzionari;
- × promesse di assunzioni a qualsiasi membro della P.A.
- × selezionare il personale in base a esigenze non reali.
- × indurre a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria
- × indurre a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

FLUSSI INFORMATIVI nei rapporti con la P.A.

Chiunque si trovi a gestire rapporti con la P.A. deve comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- adempimenti non andati a buon fine
- rilievi nel corso di visite ispettive
- sanzioni comminate
- richieste illecite subite
- omaggi e liberalità concesse di valore non esiguo
- violazioni o sospetto di violazioni delle prescrizioni del modello.

**REATI SOCIETARI E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO****Art. 25 ter**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;



r) per il delitto di aggio, previsto dall'art. 2637 del c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

<i>Art. 2621 c.c.</i>	<i>False comunicazioni sociali</i>
<i>Art. 2625 c.c.</i>	<i>Impedito controllo</i>
<i>Art. 2626 c.c.</i>	<i>Indebita restituzione dei conferimenti</i>
<i>Art. 2627 c.c.</i>	<i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve</i>
<i>Art. 2628 c.c.</i>	<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i>
<i>Art. 2629 c.c.</i>	<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i>
<i>Art. 2629 bis c.c.</i>	<i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i>
<i>Art. 2632 c.c.</i>	<i>Formazione fittizia del capitale</i>
<i>Art. 2635 c.c.</i>	<i>Corruzione tra privati</i>
<i>Art. 2635 bis c.c.</i>	<i>Istigazione alla corruzione tra privati</i>
<i>Art. 2636 c.c.</i>	<i>Illecita influenza sull'assemblea</i>
<i>Art. 2638 c.c.</i>	<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza</i>
<i>Art. 2639 c.c.</i>	<i>Estensione delle qualifiche soggettive</i>
<i>Art. 2621 c.c.</i>	



«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 2625 c.c.

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Art. 2626 c.c.

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2627 c.c.

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

Art. 2628 c.c.



«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

Art. 2629 c.c.

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Art. 2629 bis c.c.

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

Art. 2632 c.c.

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2635 c.c.



«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

Art. 2635 bis c.c.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».

Art. 2636 c.c.

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

**Art. 2638 c.c.**

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

Art. 2639 c.c.

«Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni alla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi».

Art. 25 bis 1**Delitti contro l'industria e il commercio**



1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 513 c.p. *Turbata libertà dell'industria o del commercio*

Art. 513 bis c.p. *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*

Art. 513 c.p.

«1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni».

Art. 513 bis c.p.

«1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.».

Aree a rischio nei reati societari e contro l'industria e il commercio

È piuttosto perspicuo che i reati societari indicati negli articoli del codice civile riguardino soprattutto l'area amministrativo contabile della società.

Dunque, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio

- selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori;
- selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati);



- emissione delle fatture attive
- gestione della contabilità generale;
- tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- gestione degli adempimenti societari in genere;
- gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
- gestione dell'incartamento relativo all'assemblea dei soci;
- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con clienti e fornitori;
- ricerca e selezione dei fornitori e dei consulenti;
- gestione delle risorse umane;
- gestione degli incarichi di consulenza;
- predisposizione del bilancio di esercizio;
- gestione dei contratti di fornitura, consulenza e prestazione di servizi in genere.

Principi generali di comportamento nella gestione amministrativa generica

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DIVIETI nella gestione amministrativa generica

- × violare i principi e le procedure aziendali;
- × mancata osservazione delle norme a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- × ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- × trasmettere nelle relazioni e nei prospetti o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi o lacunosi;
- × omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- × ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;



- × effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- × occultare documenti;
- × atti simulati o fraudolenti;
- × prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale.

FLUSSI INFORMATIVI nella gestione amministrativa generica

I responsabili della gestione degli adempimenti contabili e della selezione di incarichi a parti terze, devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- visite ispettive e di controllo da parte delle Autorità di Vigilanza;
- inottemperanza ai principi di tracciabilità;
- sanzioni comminate;
- richieste illecite subite;
- omaggi e liberalità concesse di valore non esiguo;
- violazioni o sospetto di violazioni delle prescrizioni del modello.



REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 25 ter

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 589 c.p. Omicidio Colposo

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Art. 589 c.p.

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.



Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Art. 590 c.p.

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Orbene, ai sensi dell'art. 583 co. 1, c.p., la lesione è considerata **grave**

«se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo»

è considerata invece **gravissima**, ai sensi dell'art. 583 co. 2, c.p., se dal fatto deriva:

«una malattia certamente o probabilmente insanabile;



La perdita di un senso;

La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

Aree a rischio nei reati in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai fini dell'applicazione del presente modello è d'uopo segnalare che le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

- Individuazione delle disposizioni normative applicabili cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico strutturali;
- Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o a eliminare i rischi;
- Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- Gestione degli appalti;
- Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- Attività di sorveglianza sanitaria;
- Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- Attività di comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività;
- Gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- Gestione del processo di formazione, informazione e addestramento di dirigenti, preposti, lavoratori e particolari categorie di lavoratori;
- Gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
- Gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni;
- Gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;



- Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche;
- Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza;
- Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche.

Principi generali di comportamento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

In particolare, attua e mantiene uno o più processi per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori a tutti i livelli e funzioni applicabili nello sviluppo, pianificazione, attuazione, valutazione delle prestazioni e delle azioni per il miglioramento del sistema di gestione:

- a) fornisce modalità, tempo, formazione e risorse necessarie per la consultazione e la partecipazione;
- b) fornisce un accesso tempestivo a informazioni chiare, comprensibili e pertinenti sul sistema di gestione;
- c) individua ed elimina gli ostacoli o le barriere alla partecipazione e ridurre al minimo quelli che non possono essere rimossi;
- d) favorisce la consultazione dei lavoratori senza funzioni manageriali sulle seguenti attività:
 - 1) determina le esigenze e le aspettative delle parti interessate
 - 2) assegna ruoli, responsabilità e autorità
 - 3) determina come soddisfare i requisiti legali e altri requisiti
 - 4) determina i controlli applicabili per l'affidamento all'esterno, l'approvvigionamento e gli appaltatori
 - 5) determina cosa necessita di essere monitorato, misurato e valutato



- 6) pianifica, stabilisce, attua e mantiene uno o più programmi di audit
- 7) assicura il miglioramento continuo.

e) favorisce la partecipazione di lavoratori senza funzioni manageriali nelle seguenti attività:

- 1) determina le modalità per la loro consultazione e partecipazione
- 2) identifica i pericoli e valutare i rischi e le opportunità
- 3) determina i requisiti di competenza, i fabbisogni formativi, la formazione da effettuare e valutare la formazione stessa
- 4) determina cosa è necessario comunicare e come farlo
- 5) determina le misure di controllo e la loro attuazione e uso efficaci
- 6) investiga su incidenti e non conformità e determinare azioni correttive.

La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza

VEGAPOL ha una struttura organizzativa conforme alla normativa prevenzionistica vigente. Sono definiti i compiti e le responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Le figure incaricate

Il Datore di Lavoro (DDL)

Il DDL è Vincenzo Forina che ha la responsabilità delle risorse umane poiché esercita i poteri decisionali e di spesa.

Ha i seguenti compiti organizzativi:

- organizzare il servizio di prevenzione e protezione;
- nominare il Medico competente;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati;
- prendere provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza;
- effettuare la valutazione di tutti i rischi;
- comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;



- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi;
- richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti;
- adempiere agli obblighi di informazione e addestramento previsti dalla normativa di riferimento;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi.

Ha compiti informativi con riferimento a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- esposizione al rischio di un pericolo grave e immediato.

I Preposti

I preposti sovrintendono all'attività e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute e vigilano sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi.

All'uopo frequentano corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa.

Il Medico competente

Il medico competente è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del d.lg. 81/08 e collabora con il Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Nello specifico, ha i seguenti compiti:

- collabora alla attuazione di programmi volontari di promozione della salute
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;



Ha compiti informativi con riferimento a:

- i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
- possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute.



REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 22 d.lg. 296/98 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

Art. 22 d.lg. 296/98

«Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato».

Aree a rischio nei reati di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare

È piuttosto perspicuo tali tipi di reati intervengano esclusivamente in caso di **selezione, assunzione e gestione del personale**



Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DOVERI nella selezione, assunzione e gestione del personale

- ✓ Effettuare tempestivamente le comunicazioni previste dalla legge.
- ✓ Effettuare la formazione necessaria.
- ✓ Monitorare le scadenze relative alla documentazione dei lavoratori stranieri.
- ✓ Predisporre report periodici sulle assunzioni di lavoratori stranieri.

DIVIETI nella selezione, assunzione e gestione del personale

- × richiedere di effettuare prestazioni non previste dal contratto
- × applicare condizioni diverse da quelle di normale svolgimento.

FLUSSI INFORMATIVI nella selezione, assunzione e gestione del personale

I responsabili della gestione delle risorse umane, devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- irregolarità o irreperibilità dei documenti di cittadini stranieri.
- inottemperanza ai principi di tracciabilità
- richieste illecite subite
- violazioni o sospetto di violazioni delle prescrizioni del modello.



REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Art. 25 terdecies

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Art. 3, l. 654/1975

Art. 3, l. 654/1975

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei



crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.».

Aree a rischio nei reati di razzismo e xenofobia

È piuttosto perspicuo tali tipi di reati intervengano esclusivamente in caso di

selezione, assunzione e gestione del personale

Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DIVIETI nella selezione, assunzione e gestione del personale

- × discriminare qualsivoglia lavoratore razziali, etnici, nazionali o religiosi
- × assumere qualsivoglia atteggiamento propagandistico

FLUSSI INFORMATIVI nella assunzione e gestione del personale

I responsabili della gestione delle risorse umane, devono comunicare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- atteggiamenti aggressivi di qualsivoglia lavoratore nei confronti di una categoria di altri lavoratori.
- atteggiamenti propagandistici contrari ai principi costituzionali di qualsivoglia lavoratore.



REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

<i>Art. 648 c.p.</i>	<i>Ricettazione</i>
<i>Art. 648 bis c.p.</i>	<i>Riciclaggio</i>
<i>Art. 648 ter c.p.</i>	<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>
<i>Art. 648 ter 1 c.p.</i>	<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>

Art. 648 c.p.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.



La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Art. 648 bis c.p.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 648 ter c.p.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

**Art. 648 ter 1 c.p.**

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Aree a rischio nei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori;
- Selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati);
- Contabilità generale e formazione del bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi;
- Comunicazioni ai fini Iva (elenchi clienti/fornitori, comunicazioni annuali dati Iva);
- Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770);
- Gestione dei versamenti tributari (Iva, Ires, Irap);
- Tenuta dei registri o libri previsti dalla normativa fiscale;



- Gestione dei pagamenti;
- Gestione degli acquisti.

Principi generali di comportamento nella gestione amministrativo-fiscale-contabile

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DOVERI nella gestione amministrativo-fiscale-contabile

- ✓ Gestire l'anagrafica dei fornitori;
- ✓ In caso di rapporto continuativo assicurarsi dell'iscrizione alla white list;
- ✓ Monitorare i flussi finanziari aziendali;
- ✓ Assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi.

DIVIETI nella gestione amministrativo-fiscale-contabile

- × stipulare contratti fittizi
- × effettuare false dichiarazioni
- × intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali

Ruoli dell'ODV nella gestione amministrativo-fiscale-contabile

- × imporre l'adozione di istruzioni standardizzate
- × effettuare verifiche a campione nella contabilità di VEGAPOL
- × monitorare l'efficacia delle procedure interne di VEGAPOL con riferimenti alla fatturazione e ai pagamenti.



REATI TRIBUTARI

Art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

Art. 2 d.lg. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 3 d.lg. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 8 d.lg. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 10 d.lg. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 11 d.lg. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

**Art. 2 d.lg. 74/2000**

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

Art. 3 d.lg. 74/2000

«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture



contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali».

Art. 8 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

Art. 10 d.lg. 74/2000

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni(1) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Art. 11 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».



Aree a rischio nei reati tributari

- Contabilità generale e formazione del bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi;
- Comunicazioni ai fini Iva (elenchi clienti/fornitori, comunicazioni annuali dati Iva);
- Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770);
- Gestione dei versamenti tributari (Iva, Ires, Irap);
- Tenuta dei registri o libri previsti dalla normativa fiscale;
- Gestione dei pagamenti;
- Gestione degli acquisti.

Principi generali di comportamento nella gestione fiscale

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

DIVIETI nella gestione amministrativo-fiscale-contabile

- × stipulare contratti fittizi
- × effettuare false dichiarazioni

Ruoli dell'ODV nella gestione amministrativo-fiscale-contabile

- × imporre l'adozione di istruzioni standardizzate
- × effettuare verifiche a campione nella contabilità di VEGAPOL



- × monitorare l'efficacia delle procedure interne di VEGAPOL con riferimenti alla fatturazione e ai pagamenti.



REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24-ter.

Delitti di criminalità organizzata

- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Art. 416 c.p. *Associazione per delinquere*

Art. 416-bis c.p. *Associazione di tipo mafioso*

Art. 416 c.p.

- «1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
- 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
- 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
- 4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
- 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
- 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio*



1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.»

Art. 416 bis c.p.

«1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.»

Aree a rischio nei delitti di criminalità organizzata

È piuttosto perspicuo che i delitti informatici riguardino unicamente chi ha accesso alle strumentazioni informatiche in funzione in VEGAPOL. All'uopo chiunque riscontri una qualsivoglia anomalia nei sistemi informatici deve immediatamente darne comunicazione al Datore di lavoro o al RSPP che ne informa l'ODV.



- Emissione delle fatture attive;
- Gestione delle risorse umane;
- Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori;
- Selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati);
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione di sponsorizzazioni, omaggi e liberalità;
- Gestione degli eventi, delle attività di promozione e pubblicità dell'immagine;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.

FLUSSI INFORMATIVI

Il Datore di lavoro deve comunicare all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni relative ai capi precedenti.



DELITTI INFORMATICI

Art. 24-bis.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a **quattrocento quote**.*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Art. 615 ter

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;



2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».

**Art. 635 ter**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Art. 491 bis

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

Al di fuori dei casi previsti per i reati nei confronti della P.A., sono da considerarsi altresì le fattispecie appena descritte.

Aree a rischio nei delitti informatici

È piuttosto perspicuo che i delitti informatici riguardino unicamente chi ha accesso alle strumentazioni informatiche in funzione in VEGAPOL. All'uopo chiunque riscontri una qualsivoglia anomalia nei sistemi informatici deve immediatamente darne comunicazione al Datore di lavoro o al RSPP che ne informa l'ODV.

- Gestione delle risorse umane;
- Gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi;
- Gestione dei backup;
- Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (Change Management);
- Gestione della sicurezza della rete;
- Gestione della sicurezza fisica;
- Accesso a siti internet e software della P.A.



Principi generali di comportamento di selezione, assunzione e gestione del personale

In virtù di quanto descritto, occorre applicare

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. A tal fine, i poteri autorizzativi devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, chiaramente definite.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO per lo svolgimento delle attività sensibili

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ, ossia, ogni operazione deve essere registrata e verificabile.